

Prot. 25499/UD

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuativa del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell'art. 1, comma 1, lettera a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l'altro l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli articoli 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Considerate le richieste delle associazioni del settore dell'alcole e delle bevande alcoliche relative alla proroga della decorrenza dell'obbligo dell'invio dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti depositi commerciali e dei depositari autorizzati nella fabbricazione di aromi nonché alle ulteriori semplificazioni per i depositari autorizzati di ridotte capacità operative ed organizzative;

Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore in merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo quadro giuridico di riferimento;

Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2008.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Decorrenza dei termini

1. Agli operatori qualificati come **depositari autorizzati**, che svolgono attività **nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra**, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° ottobre 2008; la decorrenza

dell'obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al **1° febbraio 2009**.

2. Agli operatori qualificati come **operatori professionali o rappresentanti fiscali**, che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell'obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al **1° maggio 2009**.
3. Agli **operatori esercenti i depositi commerciali**, che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell'obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al **1° giugno 2009**.
4. Agli operatori qualificati come **depositari autorizzati**, che svolgono attività **nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra**, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell'obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al **1° maggio 2009**.
5. Agli operatori qualificati come **depositari autorizzati**, che svolgono attività **nella fabbricazione di aromi**, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell'obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al **1° febbraio 2009**.

Art. 2

Modalità di trasmissione

1. I depositari autorizzati di cui al comma 1 dell'art. 1, che nell'anno precedente hanno assolto l'accisa per un importo superiore o uguale a €. 500.000, o che hanno impegnato un ammontare superiore o uguale a €. 300.000 come garanzia di deposito, o un ammontare superiore o uguale a €. 100.000 come garanzia di circolazione, o, in caso d'inizio dell'attività, presumono di rientrare in uno dei suddetti parametri, trasmettono **giornalmente**, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati

di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.

I restanti depositari di cui al comma 1 dell'art. 1 trasmettono **mensilmente** i dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

2. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 trasmettono **giornalmente**, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
3. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 trasmettono **mensilmente**, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD.
4. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1 trasmettono **mensilmente**, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD.
5. I soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1 trasmettono **mensilmente**, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.

Art. 3

Disposizioni finali

Restano valide tutte le disposizioni emanate con la D. D. 1495/UD del 26 settembre 2007 non espressamente modificate dalla presente .

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 26 settembre 2008

IL DIRETTORE

Giuseppe Peleggi